

# Quadro normativo carte e cartoni destinati al contatto con alimenti

Desenzano del Garda – 6 luglio 2010



*Carmen Sorice* IRCPack S.r.l.



# Normativa applicabile



Norme di carattere generale

Reg. 1935/2004/CE  
Reg. 2023/2006/CE  
DPR 777/82  
DL 108

Norme specifiche

DM 21/03/73 e successivi  
aggiornamenti

# Regolamento QUADRO 1935/2004/CE

## *Art. 3 Requisiti di sicurezza*

I materiali e gli oggetti, ... devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, ... non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- a) costituire un pericolo per la salute umana;
- b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche

## *Art. 15 Etichettatura - Reg. 1935/2004*

..I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con l'alimento al momento dell'immissione sul mercato sono accompagnati da:

a) la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino) o il simbolo



b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;

## *...segue Art. 15 Etichettatura - Reg. 1935/2004*

c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità;

d) un'adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale/ oggetto;

e) nel caso di materiali e oggetti attivi.....

Se l'etichettatura è corretta, il consumatore può fare scelte consapevoli e un uso appropriato ed anche il produttore è tutelato.

## *Art. 16 Dichiarazioni di conformità e documentazione di supporto - Reg. 1935/2004*

- ❑ ... i materiali e gli oggetti ... devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.
- ❑ Tale conformità deve essere dimostrata da una documentazione appropriata che deve essere disponibile su richiesta delle autorità competenti.

*...segue Art. 16 Dichiarazioni di conformità e documentazione di supporto - Reg. 1935/2004*

Secondo le norme europee la dichiarazione di conformità è obbligatoria per i materiali con norme specifiche che sono:

Plastiche, Cellulosa rigenerata e Ceramiche

**PER IL RESTO VALGONO LE NORME NAZIONALI**

**ITALIA → DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti**

## *Art. 17 Rintracciabilità - Reg. 1935/2004*

I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario devono essere individuabili da un sistema adeguato che ne consenta la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.

La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi, per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.

# DM 21/03/73: disposizioni generali

Art. 1-3

Definizioni e campo di applicazione

Art. 4

Inclusione nelle liste positive

Art. 5

Rispondenza ai limiti di migrazione

Artt. 6-8

Responsabilità delle imprese, idoneità tecnologica all'uso, dichiarazioni di conformità, etichettatura, corretta informazione delle imprese utilizzatrici e del consumatore

# DM 21/03/73: disposizioni generali

## Art. 5

### Rispondenza ai limiti di migrazione

Per verificare l'idoneità a contatto con alimenti è necessaria la determinazione della migrazione globale (che deve essere inferiore a 10mg/dm<sup>2</sup> o 60ppm), salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali (es. carte e cartoni).

Nel caso di accoppiati (ad es. carta accoppiata a plastica) deve rispondere alle condizioni del decreto solo lo strato destinato a contatto con alimenti, purché tale strato espliciti la funzione di BARRIERA, impedisca cioè la migrazione di componenti provenienti dallo strato non a contatto e se ne abbia evidenza attraverso le prove di migrazione.

# DM 21/03/73: disposizioni specifiche

Art. 27

Caratteristiche e requisiti di carte e cartoni

Art. 27 bis

Cartoni multistrato/deroghe

Art. 28

Modalità di controllo per requisiti di idoneità

Artt. 29-30

Accoppiamento, adesivi e collanti

Art. 31

Coloranti, imbiancanti ottici, stampa

Art. 32

Identificazione del lato a contatto

Art. 33

Carte paraffinate

# DM 21/03/73: carte e cartoni

## Art. 27 **Caratteristiche e requisiti di composizione**

“Le carte e i cartoni... possono da soli o accoppiati tra di loro o con altri materiali, o trasformati in imballaggi, essere adoperati a contatto diretto degli alimenti... quando rispondano alle seguenti caratteristiche:”

	<b>Alimenti per i quali sono previste prove di migrazione</b>	<b>Alimenti per i quali NON sono previste prove di migrazione</b>
<b>Materie fibrose</b>	<b>≥ 75%</b>	<b>≥ 60%</b>
<b>Sostanze di carica</b>	<b>≤ 10 %</b>	<b>≤ 25%</b>
<b>Sostanze ausiliarie</b>	<b>≤ 15%</b>	<b>≤ 15%</b>

# DM 21/03/73: carte e cartoni

Art. 27 bis

## Cartoni multistrato/deroghe

I contenitori formati da cartoni multistrato a grammatura minima di 200 g/m<sup>2</sup> e costituiti da almeno 3 strati ("copertura", "centro" e "retro" destinato al diretto contatto con l'alimento) possono essere utilizzati per l'imballaggio di particolari categorie di alimenti come:

- paste alimentari non fresche;
  - prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie;
  - cereali tostati, camomilla, tè e erbe infusionali;
  - frutta fresca con guscio;
- ecc.

Il limite di 3 µg/dm<sup>2</sup> previsto per il Pb, si applica soltanto allo strato di "retro" che deve avere una grammatura minima di 35 g/m<sup>2</sup>

# DM 21/03/73: carte e cartoni

## Art. 28

### **Modalità di controllo per requisiti di idoneità**

I requisiti di idoneità devono essere verificati secondo le modalità indicate nella Sez. 6 dell'All. IV.

## Art. 29

### **Accoppiamento e adesivi**

Chi effettua l'accoppiamento è tenuto ad accertarsi che i materiali rispondano ai requisiti previsti e ad impiegare gli adesivi indicati nella parte D della Sez. 3 dell'All. II.

# DM 21/03/73: carte e cartoni

Art. 30

**Collanti**

Per l'adesione dei bordi delle carte è consentito l'impiego di collanti costituiti anche da componenti non presenti nelle liste positive, purché non si abbia alcuna fuoriuscita sul lato destinato a contatto con gli alimenti.

# DM 21/03/73: carte e cartoni

## Art. 31 **Coloranti, imbiancanti ottici, stampa**

È consentito l'utilizzo di coloranti secondo la Sez. C del DM 22/12/1967 ed è consentita l'aggiunta di imbiancanti ottici in quantità non superiore allo 0,3% p/p.

La stampa può essere invece effettuata solo sul lato non destinato al contatto con alimenti.

# DM 21/03/73: carte e cartoni

Art. 32

## Identificazione del lato a contatto

Deve essere indicato il lato destinato al contatto con alimenti; ove manchi l'indicazione entrambe le facce devono rispondere alle disposizioni vigenti.

Nel caso di stampa si presume come lato destinato al contatto, quello che non permette una corretta lettura della stampa.

# DM 21/03/73: carte e cartoni

## Art. 33

### Carte paraffinate

Le carte e i cartoni paraffinati sul lato destinato al contatto con gli alimenti con un contenuto di paraffina superiore a quanto previsto, possono essere utilizzati solo come carte da banco e per alimenti refrigerati, congelati o surgelati.

Non sono comunque sottoposti a prove di migrazione, purché la paraffina risponda alle caratteristiche del DM 21/03/73.

# DM 21/03/73

All. I

Protocollo di valutazione di nuovi componenti

All. II

Liste Positive

All. III

Classificazione degli alimenti

All. IV

Criteri e metodi di controllo

# Controlli analitici



Requisiti di  
composizione



**materie fibrose, sostanze di carica,  
sostanze ausiliarie**

Requisiti di  
purezza



**Piombo, PCB, imbiancanti ottici**

# IMPIEGO DI FIBRE DI RECUPERO

**DM 21/03/73** consentiva l'utilizzo di fibre di recupero solo per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione.

**DM 18/06/79** consentiva l'utilizzo di fibre di recupero per tutti gli alimenti purché le carte rispondessero, oltre che a quanto previsto dal DM 21/03/73, anche alla verifica dei requisiti di purezza:

- $\text{PCB} \leq 10 \text{ ppm}$
- $\text{Pb} \leq 3 \mu\text{g}/\text{dm}^2$
- assenza di imbiancanti ottici

**Decreto n°220 del 26/04/93** consente l'utilizzo di fibre di recupero SOLO per alimenti per i quali NON sono previste prove di migrazione, lasciando in vigore la verifica dei requisiti di purezza.

# VARIAZIONE DEI LIMITI DEI REQUISITI DI PUREZZA

**Decreto n°267 del 30/05/2001** abolisce il controllo degli imbiancanti ottici, introducendone una lista positiva (All. I) con limite di impiego totale di 0,3% p/p.

Il controllo di tali sostanze resta solo per carte e cartoni destinati al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione, secondo quanto riporta la norma europea EN648.

Il limite di PCB viene abbassato da 10 ppm a 2 ppm.

# Disposizioni specifiche

Liste  
positive



materie fibrose, sostanze di carica,  
sostanze ausiliarie, coadiuvanti  
tecnologici

Controlli  
analitici



Requisiti di composizione e  
purezza

Per la stessa natura di carte e cartoni NON si effettua la  
determinazione della migrazione globale

# Requisiti di composizione e purezza

	Alimenti per i quali sono previste prove di migrazione	Alimenti per i quali NON sono previste prove di migrazione
Materie fibrose	$\geq 75\%$	$\geq 60\%$
Sostanze di carica	$\leq 10\%$	$\leq 25\%$
Sostanze ausiliarie	$\leq 15\%$	$\leq 15\%$
PCB	$\leq 2$ ppm	$\leq 2$ ppm
Pb	$\leq 3$ $\mu\text{g}/\text{dm}^2$	$\leq 3$ $\mu\text{g}/\text{dm}^2$

Verifica degli imbiancanti ottici SOLO per carte e cartoni destinate al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione.